

Quietanza con bollo se distinta dalla fattura

DS6901

DS6901

Imposte indirette

L'attestazione di avvenuto pagamento costituisce un atto autonomo

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Bollo sempre dovuto sulle quietanze di pagamento quando distinte fisicamente dalle relative fatture esenti da Iva, e perciò già assoggettate ad imposta non trattandosi di duplicazione: con la risposta ad interpello 129/E, pubblicata il 5 giugno 2024, le Entrate, alla luce del quadro normativo di riferimento, ritengono infatti come le quietanze, rilasciate con documento ad hoc, costituiscono atti autonomi rispetto alla fattura e, pertanto, sulle stesse va comunque assolta l'imposta di bollo nella misura di 2 euro.

La quietanza certifica l'avvenuto pagamento: è infatti diritto del debitore, che ha saldato il debito, farne richiesta e ottenerla.

Il quesito oggetto di interpello è stato formulato da un ente il quale, nell'ambito della propria attività, emette fatture nei confronti di soggetti pubblici, comprese Amministrazioni dello Stato e, per l'effetto, provvede anche ad assolvere il bollo come previsto dall'articolo 8 del Testo unico in materia di imposta di bollo 642 del 1972: nei rapporti con lo Stato infatti, l'imposta, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Interesse dell'istante era proprio conoscere se in relazione alle quietanze di pagamento, rilasciate a fronte di fatture esenti da Iva ma con bollo

assolto, operasse o meno l'esenzione riconosciuta dall'articolo 13, nota 2 della tariffa Allegato A di cui al decreto 642. Tale disposizione esclude, alla lettera b), il pagamento dell'imposta per le quietanze o le ricevute apposte sui documenti già assoggettati al bollo o esenti. La norma richiede quindi che la quietanza sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato a imposta di bollo ovvero esente che configura unicità del documento.

In questo senso, le Entrate richiamano la precedente risposta 21/E del 5 febbraio 2020 con cui, analizzando una simile fattispecie, avevano concluso ritenendo non dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture, ma solo quando fisicamente apposte sulle stesse. L'imposta sulle quietanze può essere corrisposta mediante contrassegno telematico oppure in modo virtuale.

In linea con la risposta, si ritiene possibile, a fronte dell'emissione obbligatoria di fatture in formato elettronico, per evitare di assolvere il bollo due volte, il primo sulla fattura elettronica emessa esente Iva, il secondo sul documento di quietanza distinto dalla prima, l'emittente potrebbe compilare i campi, sebbene non obbligatori, presenti sub 2.4. del tracciato dedicati ai <DatiPagamento>, e in particolare indicando importo, avvenuto saldo, relative modalità e titolo quietanzante, in modo da avere un solo documento da assoggettare all'origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La compilazione
dei campi
del tracciato
può evitare
il doppio prelievo**

